



Avviso pubblico
finalizzato al sostegno dei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)
a. e. 2023/2024

SCHEMA DI CONVENZIONE

Il sottoscritto Claudio Valgimigli C.F. _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di Responsabile del Dipartimento Servizi alla Persona del Comune di Fiesole, Piazza Mino C.F. – partita IVA 0152310485, d'ora in poi denominato per brevità "Comune", da una parte;

E

Il/la sottoscritto/a _____ C.F. _____ nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante del servizio denominato _____, con sede legale nel Comune di _____ Provincia _____, P. I.V.A. _____ d'ora in poi denominato per brevità "Gestore", dall'altra;

Preso atto:

- della Determinazione n. XXX del XX/05/2023 "Avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni d'interesse, da parte di servizi educativi privati accreditati per la prima infanzia (3-36 mesi), al convenzionamento con il Comune di Fiesole per l'acquisto di posti bambino- Anno educativo 2023/2024;
- della Determinazione n. XXX del XX/06/2023 "Approvazione servizi educativi privati accreditati per la prima infanzia (3-36 mesi) che hanno presentato manifestazione di interesse al convenzionamento per acquisto posti nido da parte del Comune di Fiesole";

Si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Fiesole e il Legale Rappresentante sig. _____ C.F. _____ del servizio denominato _____ quale servizio ai sensi della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii, ai fini dell'offerta di posti bambino presso servizi educativi per la prima infanzia accreditati.

A questo riguardo il Gestore dichiara che:

- a) Il servizio è ubicato in locali posti sul territorio comunale di _____ in _____ n° _____, di cui il soggetto contraente dispone secondo un titolo legittimo.
- b) Il servizio è regolarmente autorizzato al funzionamento e accreditato con procedimento/i SUAP n° _____ del _____ rilasciato/i dal Comune di _____, ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 2

Per lo svolgimento delle attività e prestazioni di cui sopra, il Gestore garantisce oltre alla propria finalità statutaria per la gestione del servizio, la disponibilità di dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, secondo quanto previsto dal Regolamento 41/R/ 2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile delle attività indicate nella presente Convenzione per il Servizio _____ è XXX.

Tutto il personale operante nei servizi (educatori e ausiliari) deve essere idoneo dal punto di vista morale e professionale e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 16 del Regolamento Regionale 41/R 2013 e ss.mm.ii.

Il personale educativo risulta in possesso di uno dei titoli di studio previsti dell'art. 13 del Regolamento Regionale 41/R /2013 e ss.mm.ii.

Art. 3

Il Gestore assicura il rispetto, da parte del personale in servizio, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza, con particolare riferimento alla normativa sulla privacy, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni conseguenti. Il Gestore è individuato quale "responsabile" del trattamento, ai sensi delle disposizioni sopra indicate in riferimento all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). In osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), il Comune di Fiesole ha provveduto all'individuazione del Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.), i cui riferimenti e contatti sono reperibili presso il sito istituzionale del Comune di Fiesole ed, in particolare, in "amministrazione trasparente", cui sono presenti altre informazioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Il Gestore sarà responsabile di verificare il rispetto delle norme relative agli adempimenti vaccinali da parte delle famiglie dei bambini inseriti.

Art. 4

Il Gestore si assume, nei confronti dei bambini inseriti nel servizio nell'ambito della presente Convenzione, in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato anche omissivo delle persone dalla stessa assegnate per lo svolgimento delle funzioni educative ed in generale per il regolare svolgimento del servizio e dovrà pertanto stipulare apposita polizza assicurativa nei confronti degli utenti frequentanti la struttura, lasciando indenne il Comune da qualsiasi rivalsa che possa provenire dalle famiglie dei bambini frequentanti.

Art. 5

Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione all'offerta di posti bambino, che comporti la modifica del progetto, prendendo atto della non applicabilità dell'istituto del silenzio assenso.

Nel caso di chiusure anche di specifiche sezioni della struttura il gestore dovrà inviare l'ordinanza sindacale o la decisione dell'ASL che dimostri tale decisione. Tale obbligo non sussiste se tale chiusura sia disposta con ordinanza regionale.

Art. 6

Il gestore è obbligato a ricevere i controlli in loco, anche a campione, da parte di personale comunale, regionale o privato incaricato dalla Regione e appositamente autorizzato dalla stessa. Questi controlli potranno essere finalizzati alla verifica della frequenza dei bambini ai servizi e controlli sui registri di presenza dei bambini compilati con il modello di cui all'allegato D. A conclusione dei controlli stessi verrà redatto o reso disponibile un verbale.

Il Comune dispone, inoltre, obbligatoriamente controlli, a campione, sulle fatture/ricevute/note di debito emesse dalle strutture educative nei confronti dei soggetti destinatari dell'acquisto di posti e delle relative quietanze (da acquisire agli atti del Comune). Il campione sarà pari ad almeno il 20% dei destinatari all'acquisto dei posti per l'intero periodo di fruizione nell'anno educativo.

Art. 7

Sulla base delle richieste pervenute e al termine dell'istruttoria, il Comune invierà al Gestore la lista dei bambini/e assegnatari dei posti bambino e l'importo che il Comune erogherà.

Art. 8

Al fine dell'erogazione delle risorse, il Gestore, deve fornire al Comune con cadenza periodica mensile:

1. fatture elettroniche con le modalità previste dalla legislazione vigente, ove deve essere riportata l'indicazione nominativa dei bambini inseriti in base alla convenzione, il mese di riferimento al quale si riferiscono i posti-bambino acquistati e l'importo mensile del costo di acquisto del posto bambino. Qualora ciò non fosse possibile la struttura educativa è tenuta alla compilazione di un allegato con indicazione nominativa dei bambini inseriti in base alla convenzione, il mese di riferimento e l'importo mensile del costo di acquisto del posto-bambino, munito di copia del documento d'identità del sottoscrittore;
2. registro presenze dei bambini compilato in conformità al modello di cui all'Allegato D;

Il gestore deve archiviare copia delle fatture/ricevute/note di debito emesse nei confronti degli assegnatari dei posti bambino, unitamente alla copia dei relativi giustificativi di pagamento;

Il gestore deve attenersi a quanto disposto dal regolamento e da ogni altro provvedimento del Comune.

Il Comune si impegna a garantire la quota mensile per posto-bambino, corrisposto alla struttura educativa, per intero a fronte di frequenza per almeno 5 giorni nell'arco del mese; qualora il minore dovesse frequentare un numero inferiore di giorni, il contributo fissato può essere riconosciuto esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal medico. Le assenze per malattia possono essere riconosciute fino ad un massimo di due mensilità, anche non continuative, per tutto l'anno educativo, trascorse le quali il contributo fissato non potrà essere riconosciuto per il restante periodo di frequenza.

Nel caso in cui il certificato medico non espliciti la data di inizio e di fine della malattia, il gestore dovrà richiedere specifica dichiarazione sostitutiva del genitore/tutore dei bambini interessati, rilasciata secondo il modello di cui all'Allegato E, accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore, da allegarsi al registro presenze.

Ai fini della regolarità e ammissibilità della spesa:

- le fatture/ricevute/note di debito emesse dal gestore devono riportare denominazione e Codice Fiscale/P.IVA del soggetto emittente;

Art. 9

Il Comune eroga le risorse al Gestore previa verifica della documentazione di cui all'art. 8. Il pagamento sarà liquidato al Gestore sulla base di scadenze compatibili con la legislazione vigente

Art. 10

Il Comune non eroga le risorse al Gestore nel caso in cui:

- al servizio educativo sia revocata o sospesa l'autorizzazione al funzionamento ovvero l'accreditamento;
- sia dichiarata decaduta la convenzione tra il Comune e il Gestore;
- sia formalizzata la rinuncia al posto bambino da parte della famiglia.

Art. 11

Laddove applicabile, gli articoli della presente convenzione sono da considerarsi integrati da quanto disposto dalla convenzione con oggetto "FSE+ 2021/2027 Avviso pubblico per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2023/2024 Misura NIDI GRATIS", eventualmente sottoscritta tra il Comune e il gestore.

Art. 12

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Firenze. Il Gestore non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che il Comune darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

La presente Convenzione ha validità per l'anno educativo 2023/2024.

Art. 13

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. In questo caso, le spese di bollo e le altre eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico del Gestore che se le assume.

Letto, approvato e sottoscritto

Fiesole, _____

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA _____

IL GESTORE _____